



CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 366**

**del 31/12/2009**

**O G G E T T O**

Rimborso spese legali ad ex dipendente comunale prosciolto in procedimento penale.

L'anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 23.01.2007 ex dipendente comunale, all'epoca in servizio, veniva raggiunto dalla notificazione operata dalla Guardia di Finanza di un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Trani diretto a sottoporre a vincolo una moltitudine di palazzine ed aree ad esse pertinenti insistenti sull'area Zona B (Sottozona B4) del Comune di Molfetta e contestuale notificazione dell'avviso di garanzia;
- l'ex dipendente risultava indagato per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e di abuso d'ufficio, nonché, in concorso con imprenditori edili e tecnici progettisti, di una ipotesi di lottizzazione abusiva;
- il legale dell'ex dipendente è l'Avv. Leonardo Iannone;
- con ordinanza su appello ex cart. 322-bis c.p.p., il Tribunale di Bari, Terza Sezione Penale, in data 12.01.2009, ha ritenuto insussistente sia il reato di lottizzazione abusiva sia di abuso d'ufficio, in ciò confermando l'ordinanza in tal senso emessa il 22.02.2008 del GIP di Trani e rigettando l'appello promosso dal P.M..

Vista la nota spese emessa in data 17.09.2009 dal legale dell'ex dipendente nell'importo di € 15.153,83.

Visto l'art. 12 del CCNL 12.02.2002 "Area della dirigenza di Comparto "Regioni – Autonomie Locali" che disciplina la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti comunali con qualifica dirigenziale disponendo che: "... L'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di spesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ...";

Rilevato che per consolidata giurisprudenza e dottrina il rimborso delle spese legali è subordinato al concomitante realizzarsi delle seguenti condizioni:

- a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio;
- b) sentenza di assoluzione nel merito;
- c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;

Considerato che risultano avverate tutte e tre le condizioni, infatti:

- a) l'ex dipendente fu indagato nell'ambito delle sue funzioni al Settore Urbanistico;
- b) l'ordinanza del Tribunale Penale di Bari, in sede di appello, confermando l'ordinanza del GIP di Trani e respingendo l'appello del P.M., ha verificato nel merito l'infondatezza dei fatti contestati;
- c) la accertata infondatezza dei fatti contestati ha verificato la legittimità del comportamento tenuto dall'ex dipendente, per cui nessun conflitto di interessi sorge con l'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere a rimborsare le spese legali sostenute e quantificate in € 15.153,83 in favore dell'ex dipendente e per esso in favore del suo legale Avv. Iannone,

Vista la deliberazione di G.C. n. 76 del 27.11.2009, che ha proceduto all'assestamento generale del bilancio di previsione 2009;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per quanto attiene la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di liquidare la somma di € 15.153,83 in favore dell'Avv. Leonardo Iannone, con studio in Molfetta, Via Sen. Palummo n. 18.
- 2) Di imputare la somma di € 15.153,83 al Cap. 14860 del bilancio 2009.
- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione di cui sopra previa comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali "sensibili" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.